

Manovre. Un'interpretazione letterale della norma sui beni in godimento ai soci minaccia di colpire casi non preventivati

Con l'antielusione test sui dipendenti

Da precisare gli ambiti in cui è obbligatoria la comunicazione per l'assegnazione

**Giulio Cristofari
Benedetto Santacroce**

La disciplina antielusiva dei beni di godimento prevista dalla manovra di ferragosto potrebbe rischiare di colpire, anche non volendolo, i soci dipendenti e i loro familiari. Questo è uno degli effetti che è stato affrontato durante la diretta Map (i moduli di formazione continua per i commercialisti) di ieri che ha visto coinvolti professionisti e fisco. In effetti, la nuova lettera b-ter del comma 1 dell'articolo 67 del Tuir prevede che, se già non abbia concorso alla formazione del reddito nell'ambito di altra categoria reddituale (tra cui il reddito di lavoro dipenden-

te), costituisca reddito diverso la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore.

La disposizione, oltre a cercare di "stanare" chi prova occultare il possesso di beni rilevanti ai fini dell'accertamento sintetico (redditometro), cerca di colpire anche il socio di riferimento della società che non delibera la distribuzione di utili (con i quali potrebbe poi acquisire i beni che ha in godimento alla propria sfera patrimoniale), per differire il prelievo Ipef sui dividendi.

Potrebbero essere tuttavia colpiti anche soci che non possono

incidere sulla volontà assembleare, in quanto possessori di partecipazioni non rilevanti, magari destinatari del godimento dei beni d'impresa a titolo di integrazione della retribuzione, tuttavia già "tassati" (ovvero "addebitati" di un canone) per un ammontare convenzionale quantificato a norma dell'articolo 51 del Tuir che potrebbe essere inferiore rispetto a quello "normale" (da determinarsi, invece, ex-articolo 9 del Tuir), finendo per "colpire" potenzialmente - per esempio - anche lavoratori dipendenti che siano anche soci, in quanto destinatari di piani di azionariato diffuso, ovvero meri investitori di borsa, oltre che dell'uso di un'abitazione o di un veicolo fornita dal datore di lavoro. Se fosse così, il legislatore avrebbe "centrato" anche dei bersagli che forse non erano nel proprio programma di contrasto all'evasione o all'elusione fiscale. Quantomeno per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo (strumentale e "privato") a dipendenti e collaboratori, si potrebbe tuttavia ritenere che il valore convenzionale determinato a norma dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir, possa approssimare il valore normale (si veda - sul tema - il precedente conforme dell'articolo 13, comma 3, lettera d), del Dpr 633/972 in materia di regime transitorio ai fini della base im-

ponibile Iva dei canoni d'uso delle auto aziendali).

Applicando letteralmente le nuove norme, nei casi in cui il reddito di lavoro dipendente fosse inferiore rispetto al canone di godimento di mercato, oltre alla conseguente tassazione dell'eccezione quale reddito diverso, rimarrebbe da capire anche le sorti del costo relativo ai beni d'uso promiscuo, quantomeno per la parte eventualmente eccedente l'ammontare che trova capienza nel reddito di lavoro dipendente o assimilato, certamente deducibile in base all'articolo 95, comma 5, del Tuir. La nuova norma, infatti, stabilisce che i costi relativi ai beni dell'im-

presa concessi in godimento a soci per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile.

Infine, anche in questi casi, diversi da quelli che - si ritiene - intendeva colpire il legislatore, da un'applicazione letterale della norma, rimarrebbe fermo l'obbligo di comunicare all'agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento, altrimenti si applica una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra valore di mercato e canone eventualmente addebitato.

Infine, anche in questi casi, diversi da quelli che - si ritiene - intendeva colpire il legislatore, da un'applicazione letterale della norma, rimarrebbe fermo l'obbligo di comunicare all'agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento, altrimenti si applica una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra valore di mercato e canone eventualmente addebitato.

Infine, anche in questi casi, diversi da quelli che - si ritiene - intendeva colpire il legislatore, da un'applicazione letterale della norma, rimarrebbe fermo l'obbligo di comunicare all'agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento, altrimenti si applica una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra valore di mercato e canone eventualmente addebitato.

www.espressonline.it